

INCOLUMITA' PUBBLICA (REATI)

INCOLUMITA' PUBBLICA (REATI)

Riferimenti normativi

CP Art.428

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. SOSSI MARIO PRESIDENTE

1. Dott. LA GIOIA VITO CONSIGLIERE

2. Dott. FABBRI GIANVITTORE "

3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI "

4. Dott. CANZIO GIOVANNI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) <D. L.> N. IL 20/06/1933

2) <V. S.> N. IL 21/02/1937

3) <B. S.> N. IL 26/12/1933

avverso SENTENZA del 10/11/1999

CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere FABBRI GIANVITTORE
Udito il Procuratore Generale in persona del dr.

PALOMBARINI che ha concluso per Rigetto dei ricorsi.

Udito, per la parte civile, l'Avv. BOGLIONE Angelo (Genova)

Uditi i difensori Avv. FERRETTI (Velletri)

MAFFEI Graziano (Lucca)

INCOLUMITA' PUBBLICA (REATI)

Svolgimento del processo

1 - Con sentenza del 10 - 11 - 1999 la Corte di Appello di Genova confermava le sentenze emesse dal Tribunale di La Spezia il 20 - 3 - 1995 nei confronti di <D. L.> e <V. S.> e il 20 - 5 - 1996 nei confronti di <B. S.>, con le quali i predetti erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 110, 428, 61 n. 2 e 112 n. 1 C.P., per avere cagionato, in concorso tra loro e in più di cinque persone, il naufragio della motonave Rigel di proprietà della <M. S. C. L.> di Malta - al fine di eseguire delitti di truffa di rilevante gravità in danno di società di assicurazioni.

La corte territoriale riteneva provata la responsabilità degli imputati in base alle dichiarazioni auto ed etero - accusatorie rese dal <D.>; alle dichiarazioni del comandante della nave; ad un'intercettazione telefonica nella quale si dava notizia dell'avvenuto naufragio con la frase "il bambino è nato stamattina presto"; alle dichiarazioni dello spedizioniere <F.>, il quale aveva ammesso di avere ricevuto il telex con la notizia del naufragio della nave Rigel, destinata all'affondamento.

La corte sosteneva, inoltre, che non poteva considerarsi proprietario della nave il coimputato <P.>, sia perché la nave, bene mobile registrato, risultava di proprietà della <M.>; sia perché il fatto che la <M.> fosse controllata dalla "<U.>" e che cinque azioni fossero intestate alla "<T.>", definita prestanome del <P.>, non consentiva di attribuire a quest'ultimo la proprietà della nave; sia perché, comunque, l'azionista di una società di capitale non è titolare di un diritto di proprietà sui beni sociali, bensì soltanto di un credito nei confronti della società.

La corte, infine, riteneva sussistente il pericolo per l'incolumità pubblica, considerando che i venti marinai che formavano l'equipaggio erano stati abbandonati su una lancia con il motore in avaria, mentre l'altra scialuppa di salvataggio era a remi, a una distanza di circa 54 chilometri dalla costa, e che non era stato utilizzato alcuno dei 14 sistemi di segnalazione previsti dalla convenzione per la salvaguardia in mare, con conseguente rischio di collisione con altre navi.

In particolare, quanto alla posizione dei singoli imputati, la corte sosteneva che il <B.> aveva fornito i 1.700 chilogrammi di granulato di marmo, di nessun valore, caricati sulla nave con l'evidente intento di facilitarne l'affondamento e aveva assicurato la merce per un miliardo; precisava, inoltre, che il <V.> era stato il caricatore della maggior parte della merce, costituita da rottami di ferro di nessun pregio ma valutati miliardi; affermava, infine, che entrambi i predetti imputati avevano partecipato all'operazione Desic Brianza Factoring, finalizzata alla raccolta del denaro occorrente

per pagare anticipatamente al <P.> i 500 milioni necessari perché provvedesse al naufragio.

2 Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Genova ricorrono tutti e tre gli imputati.

Il <D.> deduce il vizio motivazionale in ordine alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio. In particolare lamenta che non sia stata valutata l'attendibilità dei testi e sostiene che la nave Rigel era di proprietà del <P.> e che il naufragio non ha causato una situazione di pericolo reale.

Il <V.> deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge, sostenendo che la corte territoriale non ha motivato sufficientemente in relazione alle doglianze esposte nei motivi di appello e in particolare non ha valutato la credibilità del <D.>, le contraddizioni nelle dichiarazioni da lui rese, la corrispondenza del carico effettuato dal <V.> con i documenti contabili della società dello stesso; inoltre si è limitata a riportare le argomentazioni del giudice di primo grado sull'operazione Desio - Brianza e sugli assegni dati al <D. P.>; sostiene, inoltre, che doveva essere applicata l'esimente di cui all'art. 428 comma 3 c.p.

Il <V.> ha poi presentato due motivi nuovi. Con il primo deduce l'inesistenza o la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio per la carenza di giurisdizione del giudice istruttore che l'ha pronunciata. Sostiene, in proposito, che l'ordinanza di rinvio a giudizio, datata 20 - 11 - 1992, è stata pronunciata oltre il termine previsto dall'art. 242 comma 3 disp. att. c.p.p., dovendo detto termine decorrere dal deposito del fascicolo in cancelleria; deposito che sarebbe dovuto avvenire entro cinque giorni dal 31 - 12 - 1990, e non dal 30 - 6 - 1997, in quanto il reato di cui all'art. 416 c.p. - che avrebbe consentito la decorrenza da quest'ultima data - era stato ritenuto insussistente per mancanza di ogni prova emergente dagli atti istruttori, quindi per errata prospettazione iniziale da parte della pubblica accusa e non per sopravvenuta acquisizione di nuove prove. Con il secondo motivo nuovo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 428 c.p., sostenendo che <P.> era proprietario della nave; che pertanto l'ipotesi delittuosa era quella dell'art. 428 comma 3 c.p.; che per tale reato doveva essere pronunciata assoluzione, non essendovi stato pericolo per la pubblica incolumità; che in tal senso si era pronunciato, con sentenza del 1° - 6 - 1998, il Tribunale di La Spezia, il quale giudicando separatamente i correi degli attuali ricorrenti, che a differenza di questi non avevano chiesto il rito abbreviato, li aveva assolti tutti.

Il <B.> deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., lamentando che l'impianto motivazionale della sentenza di appello riproduca quello della sentenza di primo grado. Lamenta, in particolare, il vizio motivazionale in ordine alla affermata sproporzione tra il valore della merce e quello assicurato; alla chiamata in correità effettuata dal <D.>; alla consapevolezza che il granulato caricato fosse destinato al naufragio anziché a stabilizzare la nave; alla valutazione dell'operazione DBF; alla concordanza degli indizi.

INCOLUMITA' PUBBLICA (REATI)

Motivi della decisione

1 - La prima questione da esaminare, in ordine logico e perché dedotta sia dal <V.> sia dal <B.>, è quella dell'attendibilità del <D.>.

In proposito si osserva che le doglianze dei ricorrenti sono manifestamente infondate. Invero l'attendibilità del dichiarante è stata certamente valutata e ritenuta sussistente dalla corte territoriale, che ha dato sufficiente spiegazione del suo giudizio considerando - pure se non con un esame unitario - che le provalazioni erano anche "autoaccusatorie", "ampie ed articolate", "puntuali e precise oltre che costanti", "non determinate dalle dazioni di denaro delle parti civili all'imputato <D.>, che collaborò anche in precedenza"; le predette dichiarazioni sono risultate, inoltre, riscontrate da una serie di elementi, indicati e specificamente esaminati nel corso della motivazione, come la telefonata intercettata tra <D.> e <B.>, le dichiarazioni del comandante della nave, dello spedizioniere <F.> e dell'apparente acquirente <K.>, le dichiarazioni del <C.> e degli addetti al carico, la partecipazione del <B.> e del <V.> all'operazione Desio Brianza Factoring, il caricamento di rottami di ferro privi di valore e di granulato di marmo per destabilizzare il carico.

2 - Altra doglianza, comune a tutti i ricorrenti, è quella relativa alla configurabilità dell'ipotesi del terzo comma dell'art. 428 c.p. - sul presupposto che la nave appartenesse al <P.>, imputato in separato processo - e alla non punibilità della condotta per l'insussistenza del pericolo per l'incolumità pubblica.

Anche tale doglianza è manifestamente infondata. Invero la nave è risultata intestata alla <M. S. C. L.>, società maltese costituente soggetto di diritto diverso dal <P.>, e ciò basta ad escludere la proprietà da parte di quest'ultimo, dovendosi intendere il concetto di proprietà nel senso civilistico di rapporto reale tra soggetto e cosa; rapporto che non può ritenersi sussistente rispetto a beni rientranti nel patrimonio di una società, anche se di essa un privato abbia - attraverso altre persone intermediarie, fisiche o giuridiche - il controllo o la totalità delle azioni.

Comunque va rilevato che il fatto che la nave fosse del <P.> - come dedotto nei motivi di ricorso - non ha concreta rilevanza nel caso di specie, essendo stato accertato dalla corte territoriale che vi è stato il pericolo per l'incolumità pubblica, circostanza che determina la punibilità della condotta, a prescindere dalla definizione della sua natura come condizione obiettiva di punibilità o come elemento costitutivo della fattispecie.

Il predetto accertamento costituisce una valutazione di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto sorretta da motivazione congrua, giuridicamente corretta e immune da vizi logici manifesti. Invero la sentenza impugnata si è basata su dati di fatto accertati, quali la mancata emissione delle richieste di soccorso, nonostante la nave fosse dotata dei necessari impianti; il mancato uso di tutti i 14 sistemi di segnalazione previsti dalla convenzione per la salvaguardia in mare, quali segnali acustici, bandiere, razzi, ecc.; il mancato inserimento dell'autoallarme al momento dell'abbandono della nave; il mantenimento del silenzio radio per evitare i

soccorsi; l'abbandono dell'equipaggio a circa 54 chilometri dalla costa, su una scialuppa a remi e una con il motore in avaria.

Tenute presenti tutte le predette circostanze, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto sussistente il pericolo per la incolumità pubblica, con motivazione certamente non manifestamente illogica, considerando il pericolo per l'equipaggio, costituito da venti persone, abbandonato a sé stesso su mezzi inadeguati, e quello per la navigazione, posto che il naufragio è avvenuto in una zona di mare molto frequentata, che la nave affondata - lunga circa cento metri - è restata senza segnalazioni e che i contenitori carichi sono rimasti in parte galleggianti a pelo dell'acqua e in parte sommersi, a rischio di squarciare le carene delle navi in transito.

Nella situazione di fatto accertata non può ritenersi manifestamente illogica o puridicamente scorretta la valutazione circa l'esistenza del pericolo per l'incolumità pubblica, consistendo esso nella esposizione alla possibilità di un danno per una pluralità indeterminata di persone, indipendentemente dalla circostanza che esse facciano parte o meno dell'equipaggio del natante (Cass., 4 - 12 - 1971, Dinaggio).

A fronte della valutazione operata dalla sentenza impugnata le doglianze dei ricorrenti non appaiono tali da evidenziare la manifesta illogicità della motivazione, essendo piuttosto dirette a suggerire un'interpretazione alternativa delle risultanze probatorie, inammissibile in questa sede.

Del tutto irrilevante, in proposito, è il fatto che altro giudice di merito, in un diverso processo a carico dei correi degli attuali imputati, sia stato di contrario avviso, ritenendo insussistente il pericolo per la pubblica incolumità e pronunciando sentenza assolutoria, peraltro ancora non definitiva e quindi non valutabile neppure unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.

3 - Passando a considerare le residue doglianze dei ricorrenti, si osserva segue.

Il ricorso del <D.> è manifestamente infondato nella parte in cui deduce il vizio motivazionale per la mancata valutazione dell'attendibilità dei testi, essendo necessaria la motivazione sul punto soltanto quando si neghi l'attendibilità del testimone.

La doglianza sul trattamento sanzionatorio è priva di specificità, non essendo indicate le ragioni della eccessività della pena né i motivi che dovrebbero giustificarne la riduzione. Per contro la sentenza impugnata ha correttamente considerato la gravità del fatto e l'intensità del dolo.

4 - Quanto al ricorso del <V.>, posto che si è già trattato dell'attendibilità del <D.> e della sussistenza del pericolo per la incolumità pubblica - oggetto del ricorso originario e del secondo dei motivi aggiunti - si osserva che le ulteriori doglianze originariamente dedotte mancano di specificità e sono quindi inammissibili, poiché il ricorrente lamenta una generica insufficienza della motivazione, senza specificarne le

ragioni e senza indicare le contraddizioni in cui il <D.> sarebbe caduto e la rilevanza dei punti sui quali si lamenta il vizio motivazionale.

Il primo dei motivi aggiunti è manifestamente infondato. Invero l'art. 242, comma 3, delle disposizioni transitorie ha riguardo al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e stabilisce la disciplina per i procedimenti per i quali in quel momento è in corso l'istruzione formale, imponendo la chiusura dell'istruzione entro termini diversificati a seconda dei reati per i quali si procede. Al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice il reato per cui si procedeva era quello di cui all'art. 416 c.p., e pertanto il termine per la chiusura dell'istruzione decorreva dal 30 - 6 - 1997. Del tutto ininfluyente è il fatto che per tale reato vi sia stato poi proscioglimento, trattandosi di evento successivo al momento determinante la disciplina dell'art. 242 comma 3 disp. att. c.p.p. e di circostanza che, nel momento stesso in cui si è realizzata, ha escluso l'applicabilità della citata norma transitoria, venendo meno il presupposto di essa, cioè che sia ancora in corso l'istruzione formale.

5 - Il ricorso del <B.> - del quale si è già esaminata la doglianza relativa all'attendibilità del <D.> è manifestamente infondato nel resto, e pertanto dev'essere dichiarato inammissibile.

Invero, premesso che in sede di legittimità non è consentito un riesame delle risultanze probatorie al fine di pervenire ad una loro rivalutazione, dovendosi invece sindacare esclusivamente l'inesistenza o manifesta illogicità della motivazione, si osserva che la sentenza impugnata ha congruamente spiegato, con motivazione integrata da quella di primo grado e immune da vizi logici manifesti, le ragioni per le quali ha ritenuto provata la responsabilità del <B.>, rispondendo quindi alla questione dedotta con i motivi di appello. Invero ha affermato la credibilità del <D.>, nonostante il tentativo della difesa di screditarne le dichiarazioni, considerandone la puntualità, la precisione e la costanza e ritenendole non determinate dalla dazione di denaro ad opera delle parti civili. Inoltre ha sostanzialmente valutato i riscontri, costituiti dal caricamento di granulato di marmo, ritenuto di nessun valore, ma assicurato per un miliardo, e caricato con l'unico fine di facilitare l'affondamento della nave; dalle dichiarazioni dello spedizioniere <F.> e del compratore <K.>, dalle quali è emerso che <P.> chiese di caricare del granulato di marmo alla rinfusa, che rendeva più instabile il carico costituito da containers; dalla partecipazione del <B.>, come fittizio acquirente di merce inesistente, all'operazione Desio Brianza Factoring, volta a procurare il denaro occorrente per il pagamento di 500 milioni al <P.> per l'affondamento e consistita nell'accettare una fattura del <C.> di 245 milioni senza vedere la merce e anzi ben sapendo, com'è emerso dalle dichiarazioni del <C.>, che essa era inesistente.

6 - In conclusione tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e pro capite della somma di L. 2.000.000 alla Cassa delle Ammende, in considerazione della pretestuosità non incolpevole delle impugnazioni.

Consegue alla soccombenza in questo giudizio anche la rifusione delle relative spese sostenute dalle parti civili, che si ritiene congruo liquidare come in dispositivo.

INCOLUMITA' PUBBLICA (REATI)

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di L. 2.000.000 alla Cassa delle Ammende nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in complessive L. 10.000.000 di cui L. 9.000.000 per onorari.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2001.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 10 MAG. 2001.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservatiUTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.